

DETERMINA N. 69 DEL 26 SEN 2015

Oggetto: dr. TAGLIALATELA Emilio . Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

Il Direttore gestione risorse umane

Premesso

Che l'art.5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001, al comma 3 dispone, tra l'altro, che i benefici dallo stesso previsti siano attribuiti al Dirigente con esperienza professionale nel SSN al compimento del quindicesimo anno di attività e anzianità di servizio maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestati in aziende o enti diversi del comparto.

Che con deliberazione n.466 del 20.06.2002 questa Azienda ha approvato il regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Collegio Tecnico per le verifiche del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, ex art.15 D. Lgs.vo 299/99 ed art.31 del CCNL 08.06.2000, Collegio al quale è demandata la valutazione dell'attività professionale svolta dai Dirigenti Medici sulla base dei criteri generali di

valutazione approvati con la deliberazione suddetta.

Che il beneficio derivante dall'art.5 del predetto CCNL è condizionato all'esito positivo della verifica di cui all'art.28, co. 2 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03.11.2005.

Vista

La deliberazione n.303 del 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla costituzione dei collegi tecnici deputati alla valutazione dell'attività professionale svolta dai dirigenti medici che hanno maturato un'esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni.

Vista

la nota del 17.12.2014 con la quale l'Ufficio di segreteria, d'ordine del Presidente del Collegio Tecnico dr. Giuseppe Belfiore, ha trasmesso alla u.o.c. gestione risorse umane schede di valutazione relative al dr. TAGLIALATELA Emilio, nato il 28.07.1962, dalle quali risulta espresso giudizio finale positivo dell'attività svolta dal dipendente in parola, sottoposto a verifica, che ha maturato così l'esperienza professionale richiesta ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

Preso e dato atto

che l'art.9, comma 1, del D.L. 78/2010, così come convertito in legge n.122 del 30.07.2010, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.

Che al fine di fornire univoci indirizzi applicativi della norma predetta, in assenza di una specifica definizione del concetto di "trattamento ordinariamente spettante", in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il documento n.11/116/CR05/C1 del 13.10.2011, nel fornire un'interpretazione del D.L. 78/2010, testualmente recita: "Al punto 1 "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego", paragrafo A), a pag.3, 7º capoverso: - al 2º punto del medesimo elenco di cui sopra, dopo le

a p q N 0 s F C c

p te si a

c q fi

d

F

p 1' s parole "fasce di anzianità", sono aggiunte le seguenti: "al fine di delimitarne precisamente l'ambito temporale di applicazione, si ritiene opportuno fare riferimento alla data di maturazione del periodo di servizio per l'adeguamento dell'indennità (entro e non oltre il 31.12.2010), rappresentando la decorrenza ai fini giuridici ed economici una conseguenza convenzionale (definita dal CCNL) del possesso del suddetto requisito sostanziale".

Che la Giunta Regionale della Campania, AG.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL., con prot.2012.0408888 del 29.05.2012 ha invitato le Amministrazioni interessate a dare applicazione a quanto sopra riportato, "limitando entro tale data (31.12.2010) l'incremento di quegli istituti economici di fatto rientranti nel trattamento economico spettante".

Che, in applicazione di quanto appena sopra, l'art.1, lett. a) del D.P.R. n.122/2013 ha previsto che le disposizioni del citato art.9 del D.L. 78/2010 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014.

Ritenuto

pertanto, di dover riconoscere al dr. TAGLIALATELA Emilio, dal 02.02.2014, ai soli fini giuridici, l'art.5 del C.C.N.L., Dirigenza Medica e Veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 sospendendone, nel contempo, gli effetti economici secondo quanto previsto dall'art.9, comma 1, del D.L. 78/2010, così come convertito in legge n.122 del 30.07.2010

DETERMINA

approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l'effetto:

prendere atto del verbale del Collegio Tecnico, costituito con la deliberazione indicata in premessa, dal quale risulta espresso parere positivo sull'attività svolta dal dr. TAGLIALATELA Emilio, Dirigente Medico sottoposto a verifica ai sensi dell'art.28, c.2 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03.11.2005, che ha maturato così l'esperienza professionale richiesta ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

Riconoscere al dipendente di cui sopra, dal 02.02.2014, ai soli fini giuridici, l'art.5 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 sospendendone, nel contempo, gli effetti economici secondo quanto previsto dall'art.9, comma 1, del D.L. 78/2010 così come convertito in legge n.122 del 30.07.2010, nonché dalla nota G.R.C. prot.2012.0408888 del 29.05.2012.

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il funzionario estensore dr. De Nuccio Rosindo

Direttore gestione risorse umane dr.ssa Concetta Cosentino